



Comune di Carpineti

## REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CARPINETI

Approvato con deliberazione C.C. n 70 del 29/11/2022

## **Articolo 1 – Premessa**

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza Fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.
2. A tal fine, intende promuovere lo sviluppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato ed operativo che possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

## **Articolo 2 - Costituzione, Finalità, Sede e Scioglimento**

1. Presso la sede del Centro Operativo Comunale (COC) è formalmente costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile; d'ora in poi denominato: "GCVPC".
2. La finalità del presente documento è disciplinare l'adesione, l'organizzazione, l'attività e l'ordinamento di cittadini che, in modo volontario e gratuito, decidono di iscriversi in maniera al GCVPC per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, nonché ad ogni altra attività di formazione, promozione della cultura del volontariato e di supporto l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del GCVPC potranno essere ulteriormente disciplinati da un regolamento interno, da approvare con atto del Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio dopo discussione con l'Assemblea e successiva formale proposta del Consiglio del GCVPC.
3. Il GCVPC non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione dei rischi connessi al territorio ed alla tutela della popolazione attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con il Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Carpineti.
5. Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al GCVPC.
6. Il GCVPC ha sede legale ed operativa in Carpineti, Via S. Prospero, n. 56, presso il Centro Operativo Comunale (COC)
7. Qualora necessario, il GCVPC può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.

## **Articolo 3 – Volontari effettivi di Protezione Civile**

I volontari effettivi del GCVPC di Carpineti:

- a) traducono in azione il principio fondamentale della volontarietà disinteressata;
- b) svolgono in modo personale ed a titolo spontaneo e gratuito ogni attività materiale ed intellettuale ai quali sono chiamati e senza esserne costretti per pressioni di natura sociale, economica o politica;
- c) operano, adeguatamente formati e preparati, in tutte le attività di protezione civile e secondo le proprie inclinazioni e competenze;
- d) improntano la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione;
- e) sono organizzati a tutti i livelli da un Presidente e da un Coordinatore, ai quali è riconosciuto il compito di rappresentare il Gruppo al proprio livello istituzionale.

Il volontario ha diritto, una volta ammesso al Gruppo, ad avere in comodato d'uso abbigliamento e attrezzature conformi allo standard del Gruppo stesso.

## **Articolo 4 – Volontari onorari**

1. I volontari effettivi che abbiano superato il 70° anno di età (quindi ammessi al GCVPC prima del compimento di tale età) e comunichino in forma scritta la loro indisponibilità a svolgere il numero di servizi di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento o coloro che, nonostante l'età anagrafica, non siano stati valutati idonei al servizio attivo in base a visita medica, possono far parte dei Volontari Onorari.
2. Possono essere nominati Volontari Onorari anche persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile
3. Tutti i Volontari e le persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono essere iscritti nel registro dei Volontari Onorari devono fare richiesta scritta esplicita al Consiglio di cui all'art 16 .
4. I Volontari Onorari possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola e non di voto e non possono ricoprire cariche elettive all'interno del GCVPC di Carpineti.
5. Ai Volontari onorari è consentito compiere servizio di rappresentanza in eventi ove è richiesta la presenza del GCVPC

## Articolo 5 – Volontari minorenni

1. Al GCVPC possono aderire persone con più di 16 anni. Dai 16 ai 18 anni non compiuti valgono le restrizioni di cui al successivo art. 6 comma 1, lettera b).

## Articolo 6 - Criteri di iscrizione, ammissione decadenza

1. I requisiti per poter essere ammessi per la prima volta al GCVPC sono:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purchè in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) età minima di 16 anni, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche chi ha superato il sedicesimo anno di età; tale volontario tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell'ambito del supporto amministrativo del GCVPC, e comunque mai in attività di emergenza;
- c) non aver superato l'età di 70 anni;
- c) assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

2. L'ammissione è subordinata a:

- a) l'impegno a frequentare, entro i 12 mesi successivi all'iscrizione, il corso base di formazione, compresa la prova pratica finale, salvo che ciò non sia possibile per cause non imputabili a propria volontà;
- b) impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente, una volta ottenuta la certificazione del superamento del corso base, almeno n. 3 servizi all'anno. Per servizi si intendono tutte le attività di esercitazione, prevenzione, formazione, emergenza, nonché le attività didattiche, di sorveglianza o istituzionali alle quali si richiede la partecipazione al gruppo di tutti i volontari.  
In caso di iscrizione in corso d'anno i servizi che si è chiamati a svolgere con regolarità verranno ricalibrati in base ai mesi di servizio effettivo;
- c) espressa volontà di adesione al GCVPC mediante presentazione di apposita domanda presso il Comune di Carpineti, da parte dell'aspirante volontario (modulistica predisposta dagli organi del GCVPC). Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti tra i quali:
  1. il certificato medico attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di protezione civile;
  2. copia del documento in corso di validità
  3. autocertificazione di assenza di condanne penali e civili
- d) l'espletamento della fase istruttoria a cura del Coordinatore e del Consiglio;
- e) accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di Carpineti.

3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile.

4. L'appartenenza al GCVPC si perde, con provvedimento del Consiglio e successiva ratifica del Sindaco nei seguenti casi:

- a) per richiesta espressa del socio;
- b) per gravi negligenze in servizio;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi del gruppo;
- d) per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, gli utenti, gli altri volontari del GCVPC;
- e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- f) per violazione del segreto d'ufficio;
- g) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- h) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche statutarie;
- i) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni del GCVPC;
- j) per perdita dei requisiti previsti per l'accesso o per la permanenza della qualifica;
- k) per assenza di comunicazione scritta di rientro in servizio attivo dopo il periodo comunicato di "messa in riserva";
- l) per non aver frequentato, con esito positivo, il corso base entro 12 mesi dalla richiesta di iscrizione al GCVPC, salvo che ciò non sia possibile per cause non imputabili a propria volontà;
- m) per non aver effettuato n. 3 servizi annui con il GCVPC di Carpineti, così come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del presente Regolamento;
- n) per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dai regolamenti approvati.

5. La comunicazione di perdita della qualifica deve essere preceduta da specifica lettera di avvio del procedimento

predisposta dal Coordinatore, inoltrata per raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con indicazione del termine di giorni 20 entro il quale il volontario interessato potrà produrre formali osservazioni scritte. In assenza di risposta da parte del volontario il Consiglio dispone la formale perdita della qualifica, il Sindaco la ratifica e la stessa viene notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all'interessato. Qualora il Volontario presenti memorie difensive in forma scritta all'Ufficio protocollo del Comune di Carpineti queste verranno trasmesse al Coordinatore che a sua volta le trasmetterà al Consiglio per le valutazioni di merito che dovranno avvenire entro 30 giorni. Qualora il Consiglio ritenga le memorie fondate ne comunica all'interessato la archiviazione del procedimento di decadenza. Nel caso in cui siano ritenute infondate le memorie, il Consiglio ne comunica all'interessato le decisioni e si procede con l'iter di decadenza di cui al presente comma.

6. Avverso il provvedimento di perdita di qualifica, l'interessato può presentare ricorso formale al Consiglio entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In mancanza di risposta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, esso si intende accolto.
7. Il volontario dichiarato decaduto ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso.

### **Articolo 7 – Fascicolo personale**

1. Per ogni volontario è costituito un fascicolo personale informatizzato, a cura della Segreteria del GCVPC
2. Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, eventuali ulteriori qualifiche, acquisiti all'interno o all'esterno del GCVPC, nonché copia dematerializzata di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati e qualsiasi altro documento possa essere ritenuto utile.

### **Articolo 8 – Doveri dei volontari**

1. Ciascun volontario, nell'espletamento del servizio, deve mantenere un comportamento corretto e degno del GCVPC cui appartiene. In particolare è tenuto a:
  - a) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
  - b) osservare lealmente e diligentemente il presente Regolamento;
  - c) improntare il proprio comportamento a serietà ed impegno;
  - d) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
  - e) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente al GCVPC;
  - f) non coinvolgere in alcun modo il GCVPC in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
  - g) tenere un comportamento responsabile nell'utilizzo dei social media, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico o religioso.
  - k) partecipare attivamente alle assemblee;
  - l) comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute, che potrebbe inficiare l'idoneità ad operare;
  - m) espletare il servizio con regolarità e diligenza.
  - n) svolgere il servizio in forma del tutto gratuita non accettando alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata;
  - o) restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto al Comune di Carpineti, entro 30 giorni dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC;

### **Articolo 9 – Diritti dei volontari**

1. Ciascun volontario effettivo, nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:
  - a) ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
  - b) ad usufruire di idonee uniformi, distintivi ed attrezzature affidagli, anche in base ai servizi da svolgersi;
  - c) ad un'assicurazione che copre i rischi di responsabilità in suo favore a decorrere dalla data di accettazione della domanda di iscrizione. In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti nel sistema nazionale di Protezione Civile;
  - d) ad accertamento sanitario da svolgersi almeno ogni 3 anni, a cura e con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale. La frequenza degli accertamenti viene decisa dal medico competente individuato dall'Amministrazione Comunale in relazione allo stato di salute del volontario ed alle attività svolte;
  - e) ad ottenere il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal

- Coordinatore, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio, per ciascun turno di almeno sei ore, dietro presentazione di ricevuta o scontrino fiscale;
- f) a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto alle votazioni assembleari del GCVPC;
  - g) ad essere formato e preparato in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno;
  - h) ad essere informato periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;
  - i) a trasferirsi ad altro Gruppo di Protezione Civile, previa comunicazione da inoltrare in forma scritta, da inoltrare al Comune di Carpineti;
  - j) ad esprimere il proprio pensiero nelle assemblee.

## **Articolo 10 – Ruolo di riserva**

1. Il volontario che, per giustificato motivo, deve momentaneamente astenersi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.
2. L'istanza va presentata in forma scritta al Coordinatore ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato. Con le medesime modalità, il volontario deve comunicare il rientro in servizio attivo.
3. La permanenza nel ruolo di riserva è consentita fino ad un massimo di due anni
4. I Volontari iscritti nel ruolo di riserva possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola e non di voto e non possono ricoprire cariche elettive all'interno del GCVPC di Carpineti.
5. Al termine del periodo di riserva, qualora il volontario non comunichi il rientro in servizio attivo, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, indipendentemente dal periodo comunicato, perde la qualifica con provvedimento d'ufficio.
6. Al rientro in servizio attivo il Volontario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di cui al comma 4 dell'art.6 per il mantenimento del ruolo

## **Articolo 11 – Trasferimenti**

1. Il volontario che intende trasferirsi ad altro Gruppo di Protezione Civile, presenta apposita comunicazione scritta presso l'ufficio protocollo del Comune di Carpineti.
2. Il trasferimento è disposto, senza altra formalità.

## **Articolo 12 - Struttura organizzativa e responsabilità**

Sono organi del GCVPC:

- a) il Presidente;
- b) il Coordinatore;
- c) il Vice Coordinatore;
- d) il Consiglio;
- e) l'Assemblea dei volontari del GCVPC.

## **Articolo 13 – Presidente**

1. In ottemperanza all'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018, il Sindaco è il Presidente e responsabile del GCVPC e il garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento. Nomina, tra i componenti del Gruppo, e con i criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo, un Coordinatore che ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze.
2. Sentito anche il parere dell'Assemblea dei volontari del GCVPC ed in base a criteri quali la competenza, la professionalità e l'esperienza operativa, il Presidente nomina, tra i volontari, un Coordinatore con compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento, del gruppo e delle sue attività, nonché di raccordo tra l'Amministrazione Comunale (rappresentata dal Responsabile Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio) ed il GCVPC.
3. Con provvedimento motivato, sentito il parere dell'Assemblea, il Presidente ha facoltà di revocare la nomina del Coordinatore.

## **Articolo 14 - Coordinatore**

1. Il Coordinatore è nominato dal Presidente, sentito il parere dell'Assemblea;

2. In accordo con il Presidente, il Coordinatore nomina un Vice Coordinatore allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura anche in caso di sua assenza od impedimento.
3. Il Coordinatore del GCVPC rimane in carica per 3 anni e può essere rinnovato fino ad un massimo di 3 mandati. Scaduto il proprio mandato, il Coordinatore resta comunque in carica pro tempore sino ad avvenuta nuova nomina.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività e deve coadiuvare il Presidente e il Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Carpineti o suo funzionario delegato nelle attività previste dalla normativa vigente.
5. Il Coordinatore, in accordo con il Consiglio, è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
  - assicurare la partecipazione del GCVPC alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) mediante idonea informazione e formazione sia in tempo ordinario che in emergenza;
  - promuovere, insieme al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio o di suo funzionario delegato e di concerto con altre Istituzioni e Strutture afferenti al Sistema di Protezione Civile, l'avvio di corsi di formazione teorici e pratici (esercitazioni);
  - sollecitare i volontari a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o di specializzazione, oltre che alle esercitazioni pratiche organizzate in tempo ordinario;
  - individuare i compiti che possono essere assegnati ai singoli volontari, a seconda dell'esperienza e della possibilità di ciascuno di essi;
  - dirigere operativamente il GCVPC, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Presidente e del Responsabile del Settore Pianificazione Uso ed Assetto del Territorio;
  - gestire eventuali i turni di pronta disponibilità/reperibilità;
  - indicare, in caso di esercitazioni, interventi di prevenzione o di emergenze, i tempi di mobilitazione;
  - riferire al GCVPC le disposizioni del Sindaco e del Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio;
  - riferire al Sindaco o al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio le richieste del GCVPC;
  - curare, mediante volontari del servizio segreteria, la gestione delle pratiche amministrative del Gruppo, ivi comprese le certificazioni necessarie per l'attivazione degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018;
  - assicurarsi che i capi squadra controllino la corretta dotazione e l'efficienza dei DPI assegnati ai volontari in funzione delle attività svolte nonché il loro costante utilizzo.

6. Il Coordinatore inoltre:

- contribuisce a verificare la corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al GCVPC;
- cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento;
- partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile;
- provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad inviare al Sindaco ed al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio il programma delle attività (denominato "Programma annuale delle attività"), nonché la previsione delle risorse necessaria al mantenimento in efficienza del GCVPC da effettuarsi nel corso dell'anno successivo;
- provvede entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno trascorso, di seguito nota come Rendiconto di attività e gestione;
- cura e promuove azioni di coordinamento con il Comitato Provinciale di Reggio Emilia, degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile e il Centro Servizi Regionale del Volontariato.

7. Il Coordinatore può avvalersi di uno o più volontari per poter svolgere funzioni di segreteria.

#### **Articolo 15 – Vice Coordinatore**

1. Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore tra i volontari del GCVPC entro 30 giorni dalla sua nomina e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinatore Stesso
2. Nei casi in cui il Coordinatore sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni il Vice Coordinatore ne assume temporaneamente il ruolo e i poteri.
3. Nel caso in cui il Coordinatore decada o si dimetta, il Vice Coordinatore subentra e sostituisce quest'ultimo, facendone le veci per il tempo necessario a nominare rapidamente un nuovo Coordinatore.
4. Nel caso di contemporanea decadenza o dimissioni anche del Vice Coordinatore, il coordinamento del GCVPC verrà svolto ad interim dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, per il tempo strettamente necessario a provvedere alle nuove nomine.
5. Al verificarsi di quanto previsto al comma 3, si procederà al rinnovo di tutte le cariche del GCVPC (Coordinatore, Vice Coordinatore, Consiglio) con le modalità già previste dal presente Regolamento.

#### **Articolo 16 – Consiglio**



1. Il Consiglio è organo consultivo, rimane in carica per tutto il mandato del Coordinatore ed è costituito da:
  - il Coordinatore;
  - il Vice Coordinatore;
  - un membro eletto dall'assemblea del GCVPC, che fungerà da garante per l'operato del Consiglio;
  - un membro eletto dall'assemblea, che fungerà quale referente di ogni sezione specializzata individuata sulla base delle specifiche dell'eventuale regolamento interno, ove esistenti;
  - un membro dipendente del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Carpineti, designato dal Sindaco.
2. In occasione dell'assemblea di elezione del Consiglio, ogni volontario può candidarsi, chiedendo che il proprio nominativo venga inserito tra quelli eleggibili rispetto alla sezione e/o al generico gruppo volontari;
3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
4. Il Consiglio viene convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente, il Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio o il Coordinatore ne ravvisino l'opportunità o la necessità.
5. Ciascun membro nominato in seno al Consiglio ha diritto di esprimere un voto rispetto a tutte le tematiche affrontate dal Consiglio stesso
6. Nel caso in cui uno dei membri nominati sia momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Coordinatore
7. Le sedute del Consiglio sono valide se avvengono in presenza della maggioranza dei suoi membri e in numero non inferiore a 3. Le indicazioni da proporre al Presidente sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione in parità il voto del Coordinatore vale doppio.
8. Al fine di evitare una mancanza di operatività del Consiglio, ciascuno dei membri è tenuto a garantire una presenza assidua alle sedute. Ciascun Consigliere, dopo 3 assenze consecutive non giustificate, decade automaticamente dal ruolo, mantenendo però quello di volontario.
9. I verbali di ogni seduta, sono redatti e conservati agli atti del GCVPC a cura della Segreteria del GCVPC ed a disposizione di tutti i componenti del Consiglio e degli iscritti. Copia dei verbali sarà trasmessa, sempre da parte della Segreteria del GCVPC, anche al Settore Pianificazione uso ed Assetto del Territorio.
2. Al Consiglio compete:
  - istruire le domande di nuove adesioni ed inviare le risultanze al Presidente;
  - supportare il coordinatore nella gestione del GCVPC;
  - verificare periodicamente il funzionamento del GCVPC in supporto al Coordinatore;
  - controllare annualmente che gli iscritti al GCVPC posseggano i requisiti necessari per la conservazione dell'iscrizione all'organizzazione stessa;
  - proporre la sospensione o l'espulsione di un volontario per violazione degli obblighi del presente regolamento;
  - divulgare alla cittadinanza l'attività del GCVPC
  - valutare le istanze per l'inserimento delle persone nel registro dei Volontari Onorari.
3. Ove il volontario, titolare di una delle cariche di consiglio, si candidi in occasione di elezioni amministrative, politiche o europee, viene posto d'ufficio nel ruolo di riserva per i trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale e, comunque, fino all'espletamento della competizione. Qualora tale volontario venga eletto, decade dal ruolo di membro del Consiglio ma rimane sempre volontario attivo, mentre qualora non venga eletto la sua posizione di consiglio rimane inalterata e viene reintegrato nella sua posizione
4. Con provvedimento motivato da gravi inadempienze o irregolarità compiute, l'Assemblea del GCVPC ha facoltà di richiedere al Presidente lo scioglimento del Consiglio;
5. Avverso la proposta di scioglimento, il Consiglio può presentare formali osservazioni scritte al Presidente, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta dell'Assemblea. Il Sindaco valuta le posizioni e decide in merito all'eventuale scioglimento del Consiglio.
6. Nel caso in cui alle consultazioni amministrative, politiche o europee si candidino sia il Coordinatore che il relativo Vice, le funzioni di coordinamento ed organizzazione sono svolte dal Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio.

## **Articolo 17 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i volontari e si riunisce almeno due volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del programma annuale e del rendiconto di attività e gestione, prima della presentazione degli stessi al Presidente.
2. Entro trenta giorni precedenti la scadenza del triennio di carica del Consiglio viene convocata l'assemblea per il rinnovo delle nomine e sempre in tale convocazione decorreranno i 10 giorni entro i quali un volontario ai sensi dell'art 16 comma 2 può candidarsi al Consiglio.
3. L'Assemblea provvede a:

- a. indicare al Presidente almeno due nominativi che si ritengono idonei per esercitare la figura di Coordinatore;
  - b. formulare indicazioni e proposte al Consiglio e a collaborare con esso allo svolgimento delle attività;
  - c. deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio e/o dal Coordinatore;
  - d. proporre modifiche al presente regolamento, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune.
4. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vice Coordinatore.
  5. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti.
  6. In caso di mancato raggiungimento del numero legale la riunione è comunque valida in seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla stessa.
  7. Dalla prima alla seconda convocazione devono trascorrere almeno 8 giorni.
  8. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo messaggistica telefonica o e-mail e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, di avviso scritto almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.
  9. Copia della convocazione sarà inviata, a cura del Coordinatore, al Settore Pianificazione Uso ed Assetto del Territorio.

#### **Articolo 18 - Modalità organizzative e attivazione del GCVPC**

1. In ottemperanza a quanto disposto all' art. 34 del D.Lgs. n. 1/2018, il GCVPC può essere impiegato solo se iscritto nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
2. Sul territorio del Comune di Carpineti il GCVPC viene attivato in forma scritta, anche mediante messaggistica telefonica, dal Presidente- (o da suo delegato) ed autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione, in funzione della crisi in atto e della situazione da fronteggiare, secondo le modalità e competenze previste dal Piano di Emergenza Comunale (PEC).
3. Per l'attivazione su eventi esterni al territorio comunale di appartenenza, il GCVPC seguirà le direttive previste dalla normativa vigente in materia e le relative disposizioni attuative.
4. Al verificarsi di emergenze sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale, il GCVPC deve dunque rispondere:
  - a. al Sindaco, quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale;
  - b. al Comitato Provinciale di Reggio Emilia degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile, o a chi gerarchicamente superiore, quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale o al di fuori dello stesso, previa autorizzazione del Sindaco all'intervento.

#### **Articolo 19 - Formazione e addestramento**

1. Gli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento eventualmente predisposti dal Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio del Comune, organizzati secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna e con la collaborazione del GCVPC.
2. Gli aderenti al gruppo dovranno partecipare ad almeno 1 esercitazione periodica programmate dal Coordinatore ogni 3 anni.
3. All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate singole unità operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto ed alle specifiche competenze tecniche operative dei volontari.

#### **Articolo 20 – Attività**

1. Il Gruppo collabora nei seguenti ambiti:

- Protezione Civile - funzione prioritaria;
- Previsione: attività di studio, sopralluogo, rilievo, pianificazione ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone;-
- Prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo nella popolazione di una moderna coscienza di protezione civile;
- Soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli Organi Provinciali e Nazionali di protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento calamitoso per le cose o le persone;
- Superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscano la ripresa ed il ritorno alla normalità;
- Monitoraggio e presidio territoriale in fase previsionale, in corso di evento e in post evento;
- Esercitazioni e attività svolte per mantenere un alto livello nella capacità di risposta del sistema alle



- possibili emergenze;
- Interventi di pubblica utilità anche non connessi a situazioni emergenziali. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco, sentito il Coordinatore ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- Ogni altro impiego (effettuato in forma autonoma o anche a servizio di soggetti terzi) volto ad autofinanziare il gruppo stesso. Ogni situazione dovrà essere specificatamente autorizzata dal Sindaco ed essere svolta nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

## **Articolo 21 – Equipaggiamento**

1. Dotazioni tecniche, vestiario e dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.
2. Il Comune avrà cura, inoltre, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi a disposizione del GCVPC, assicurandone sempre la piena efficienza.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale non risulti più utile all'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso ed alla conseguente cancellazione dall'inventario.
4. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il Coordinatore del Gruppo ed il Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio del Comune.

## **Articolo 22 - Garanzie a tutela del volontario**

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore", al volontario viene data debita copertura assicurativa, mediante polizza stipulata dall'Amministrazione Comunale (con oneri a proprio carico), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Nel rispetto dell'art. 39 del D.Lgs. n.1/2018 e dell'art. 8 del "Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile" n. 1 del 25/11/2010, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno, ai volontari è garantito:
  - il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
  - il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  - la copertura assicurativa ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, sempre ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 23 - Contributi e rimborsi per il GCVPC**

1. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 1/2018, il GCVPC potrà accedere ai Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) della Regione Emilia-Romagna e richiedere un contributo dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile finalizzato:
  - al potenziamento della capacità operativa, nonché all'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali;
  - alla manutenzione e gestione di mezzi e delle attrezzature in dotazione o in uso.
  - all'aggiornamento ed al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari, allo svolgimento di pratiche di addestramento e di formazione;
  - all'informazione e formazione dei cittadini tramite attività di divulgazione di una cultura di protezione civile, tesa a sviluppare una civiltà di resilienza della comunità.
2. A condizione di essere iscritto all'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile ed ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018, al GCVPC può essere concesso un rimborso per le spese sostenute nelle attività di formazione teorico-pratica, simulazione, emergenza e soccorso.
3. I contributi ed i rimborsi di cui ai commi 1. e 2. potranno essere concessi previa autorizzazione degli Enti competenti in materia e nel rispetto delle procedure descritte nelle norme citate e di quelle previste da eventuali

altre normative competenti in materia.

#### **Articolo 24 - Aspetti finanziari**

1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento, sulla base del Programma Annuale predisposto dal Coordinatore.
2. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata in aggiunta ai fondi ordinari stanziati;
4. Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

#### **Articolo 25 - Disposizioni finali e norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice Civile.
2. I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente Regolamento risultano essere i seguenti:

- decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- decreto legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria";
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012";
- legge Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- legge Regione Emilia-Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";
- regolamento Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2010 n. 1 "Regolamento in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 15 novembre 2010 n. 1692 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto 18 novembre 2010 n. 259;
- delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 2 agosto 2013 n. 1071 "Approvazione delle modalità per la gestione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile";
- delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 luglio 2014 n. 1193 "Approvazione degli standard minimi per la formazione del volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela";
- delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 3 novembre 2014 n. 1737 "Indicazioni operative per l'impiego da parte delle autorità di protezione civile delle organizzazioni di volontariato di rilievo regionale. Fissazione dei termini";
- delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 28 Giugno 2016 n. 1008 "Primi adeguamenti della DGR n. 1071 alla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 in tema di modalità di gestione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile";
- Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Emilia-Romagna del 3 dicembre 2013 n. 1339 "Elenco regionale del volontariato di protezione civile approvazione modulistica di iscrizione alla sezione regionale e alle sezioni provinciali - rif. delibera di giunta 1071/2013. Parziale rettifica ed integrazione della determinazione n. 1080/2013".

#### **Articolo 26 – Norme transitorie**

1. Ogni altro Regolamento precedentemente emanato si intende abrogato.
2. L'organizzazione del Consiglio del GCVPC vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento resta in carica nella struttura derivante dall'applicazione del precedente regolamento, mentre le norme ivi contenute riguardo alla composizione, elezione del Consiglio, Coordinatore e Assemblea trovano attuazione dalla prima votazione utile

#### **Articolo 27 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e non ha valore retroattivo.